



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 588 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Gsa - Gruppo Associati S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Luca Ponti, Luca De Pauli, Mariano Protto, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mariano Protto in Torino, Via Argonne, 1;

contro

Azienda Ospedaliera Nazionale "S.S. Ambrogio e Biagio e Cesare Arrigo", non costituita in giudizio;

nei confronti di

Elisicilia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Borgia, Michele Dell'Arte, Carmela Marino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Raffaele La Placa in Torino, Via Brofferio, 3;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale della S.C. Acquisti e Gestione Servizi Economici della A.O.N. S.S. Antonio e Biagio e Cesare

Arrigo di Alessandria n. 170 d.d. 15.4.2014, avente ad oggetto la aggiudicazione definitiva dell'appalto relativo al servizio triennale di vigilanza antincendio ed attività complementari presso la base elisoccorso del Servizio 118 dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria - CIG 55124200E4, comunicata il 16.4.2014;
dei chiarimenti d.d. 4.2.2014;
dei verbali di gara;
del provvedimento di aggiudicazione provvisoria;
del provvedimento di diniego della invocata autotutela;
di tutti gli altri atti connessi, presupposti e conseguenti .

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Elisicilia S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2014 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L' Azienda Ospedaliera Nazionale "S.S. Ambrogio e Biagio e Cesare Arrigo" (da ora anche solo A.O.N.) ha indetto una gara per l'affidamento del servizio di vigilanza antincendio ed attività

complementari presso la base elisoccorso del servizio 118 dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria.

Il servizio sarebbe stato aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il capitolato speciale d'appalto, all'art 6, prevedeva che "a tutto il personale impiegato dell'impresa deve essere applicato il CCNL Multiservizi"; l'art 10 "trattamento giuridico ed economico" stabiliva che "l'impresa dovrà riservare al proprio personale il trattamento giuridico previsto dalle vigenti leggi e dal CCNL Multiservizi, con costi medi orari non inferiori alle tabelle vigenti di riferimento"; l'art 16 "offerta economica" prevedeva che venisse dichiarato che nel redigere l'offerta la ditta ha rispettato tutte le disposizioni di legge e che il costo del lavoro calcolato per formare l'offerta non è inferiore al costo stabilito dal CCNL in vigore al momento della presentazione dell'offerta".

A seguito di chiarimenti la stazione appaltante precisava che si riteneva ammissibile l'utilizzo di altra tipologia di contratto collettivo di categoria equipollente.

Alla gara partecipavano tre società, oltre alla ricorrente e alla controinteressata, la Società Gielle.

Al termine della gara risultava prima classificata la Elisicilia, con punti 92,381 e seconda classificata la ricorrente, con punti 85,627, la quale da subito, chiedeva l'esclusione della prima classificata, in quanto il CCNL applicato, "sorveglianza antiincendio" non poteva

essere ritenuto equipollente a quello Multiservizi.

Avverso gli atti gara parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:

1) violazione dell'art 6 e 10 del capitolato speciale d'appalto, violazione del principio della par condicio, violazione di autolimita, illogicità, illegittimità propria e derivata: la società Elisicilia avrebbe dovuto essere esclusa per non aver formulato l'offerta con riferimento al contratto Multiservizi, in quanto la previsione del CCNL da applicare era tassativa e inderogabile e l'ampliamento operato con il chiarimento è illegittimo, per violazione del principio della par condicio, per tale ragione il chiarimento viene impugnato, poiché con detto chiarimento la stazione appaltante ha derogato alla lex specialis, modificando una condizione di partecipazione;

2) violazione dell'art 3 e 10 del Capitolato speciale, travisamento ed errore di fatto, illegittimità propria e derivata: il CCNL Sorveglianza antincendio non è idonea a compendiare tutte le prestazioni che sono richieste per il servizio in gara, che spaziano dal servizio di guardiania all'attività di manutenzione attrezzature e impianti della base dell'elisoccorso, alle pulizie del piazzale di atterraggio al controllo dei parcheggi antistanti il piazzale;

3) difetto di istruttoria, violazione dell'art 3 L. 241/90 e 3,6,10,15 e 16 del capitolato speciale di appalto, degli artt. 86 e 87 del d. lgs 12 aprile 2006 n. 163 in relazione al CCNL "sorveglianza antincendio", eccesso di potere per illogicità manifesta, illegittimità propria e derivata, nell'ipotesi in cui il contratto sia ritenuto equipollente,

L'offerta non rispetta i costi medi orari e risulta indeterminata nel suo complesso.

Si è costituita in giudizio la società Elisicilia, chiedendo il rigetto del ricorso.

In data 9 giugno 2014 la ricorrente ha depositato motivi aggiunti, articolando una nuova censura, a seguito del deposito in data 9 maggio 2014, della documentazione, :

4) difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell'art 3 L. 241/90, artt 3 ,6,10 15 e 16 del capitolato Speciale di appalto, artt. 86 e 87 d. lgs. 163/2006 in relazione al CCNL "Sorveglianza antincendio" art 8 L. 407/1990; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, illegittimità propria e derivata: nell'offerta viene applicato uno sgravio al costo del personale ex L. 407/90, al personale assunto a tempo determinato, in violazione alla disposizione normativa che limita lo sgravio solo per il personale dipendente a tempo indeterminato.

Con ordinanza n 252 del 27/06/2014, la domanda cautelare veniva respinta, con la seguente motivazione "Ritenuto, ad un primo sommario esame, che il ricorso non paia assistito dal prescritto *fumus boni iuris*, in quanto è stato correttamente applicato il contratto "Sorveglianza antincendio", equipollente a quello indicato dalla *lex specialis*;

il costo del personale pare rispettare il CCNL applicato, in considerazione delle agevolazioni contributive di cui gode la società

aggiudicataria”.

Il Consiglio di Stato, sez. III, con ordinanza n. 3452 del 31/07/2014 ha accolto l'appello proposto dalla ricorrente, tenuto conto della natura dell'appalto, evidenziando la necessità di “approfondire, in sede di esame del ricorso, la questione riguardante la possibile applicazione del personale impiegato nel servizio di un contratto collettivo diverso da quello previsto nel capitolato speciale di gara”.

All'udienza del giorno 11 dicembre 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

In data 12 dicembre 2014 è stato depositato il dispositivo n. 1955 di rigetto del ricorso.

DIRITTO

1) Il presente ricorso è stato proposto avverso gli atti della gara per l'affidamento del servizio di vigilanza antincendio ed attività complementari presso la base elisoccorso del servizio 118 dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria.

Come emerge dalla ricostruzione in fatto, parte ricorrente contesta sia l'ammissione della società Elisicilia, che avrebbe dovuto essere esclusa per non aver formulato l'offerta applicando il CCNL Multiservizi, sia l'atto di aggiudicazione, in quanto l'offerta non è congrua né attendibile.

Le questioni oggetto del ricorso sono quindi le seguenti:

- la possibilità di applicare un CCNL diverso rispetto a quello Multiservizi;

- la equiparabilità dei contratti;
- il rispetto delle tariffe del contratto proposto;
- la legittimità della riduzione fiscale.

2) Il primo motivo verte sulla questione della possibile applicazione del personale impiegato nel servizio di un contratto collettivo diverso da quello previsto nel capitolato speciale di gara, profilo su cui anche il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario un approfondimento.

Ad avviso del Collegio al quesito si deve dare risposta positiva.

Sostiene parte ricorrente che in base alla disciplina del capitolato d'appalto l'offerta poteva e doveva essere formulata solo applicando il CCNL Multiservizi; pertanto è illegittimo anche il chiarimento: la disciplina di gara non necessitava di interpretazioni, essendo chiaramente richiesto solo il contratto Multiservizi, per cui con il chiarimento è stata modificata la disciplina di gara.

La tesi non può essere condivisa.

Il capitolato all'art 6 – personale addetto – prevedeva che “a tutto il personale impiegato dall'impresa dovrà essere applicato il CCNL Multiservizi”; l'art 10 – trattamento giuridico ed economico stabilisce che “l'impresa dovrà riservare al proprio personale il trattamento giuridico previsto dalle vigenti leggi e dal CCNL Multiservizi, con costi medi orari non inferiori alle tabelle vigenti di riferimento”.

In nessuna delle due disposizioni è prevista l'applicazione del CCNL a pena di esclusione dell'offerta.

A suffragio della legittimità dell'aggiudicazione, militano i seguenti

argomenti:

- la stazione appaltante, qualora avesse ritenuto necessaria l'applicazione solo del Contratto Multiservizi, avrebbe previsto l'esclusione nel caso di applicazione di altri contratti;
- nello schema "modulo dell'offerta" la partecipante doveva dichiarare di redigere l'offerta "alle condizioni del lavoro e del CCNL di categoria", senza l'indicazione di uno specifico contratto collettivo;
- in sede di chiarimenti preliminari allo svolgimento della gara, la stessa stazione appaltante aveva espressamente precisato, in risposta al quesito di un'impresa concorrente, che il CCNL può essere anche equipollente;
- una clausola che impone ai concorrenti l'applicazione al personale impiegato nei servizi oggetto dell'appalto di uno specifico contratto collettivo di lavoro si pone in contrasto con il principio costituzionale che tutela l'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) e con i principi comunitari in materia di concorrenza tra le imprese.

Lo scopo di indicare un contratto di categoria, nel procedere alla determinazione delle condizioni economiche da porre a base d'asta, è quello di garantire un livello idoneo a consentire il rispetto del costo del lavoro risultante dalla contrattazione collettiva di categoria, riferito alla generalità delle imprese che ordinariamente esercitano l'attività oggetto dell'appalto; per cui vanno presi in considerazione i costi della manodopera che risultano dai contratti collettivi

applicabili a tutte le imprese del settore, che sono potenzialmente partecipanti alla medesima.

Ne consegue che l'indicazione di una tipologia di contratto non può escludere la partecipazione di una ditta del settore, che pur applicando un differente contratto, garantisce lo svolgimento del servizio richiesto.

E' stato infatti affermato che in assenza di un'espressa previsione della "lex specialis" di gara in ordine sia all'applicazione di uno specifico Contratto Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.), sia alla sanzione con l'esclusione di tutte quelle offerte che proponano un C.C.N.L. non corrispondente alla effettiva attività oggetto dell'appalto, è illegittima l'esclusione dalla procedura di gara motivata con riferimento all'asserito contrasto tra la clausola del capitolato (contenente solo la previsione dell'obbligo di applicare al personale dipendente dell'impresa partecipante alla gara il C.C.N.L. vigente per le specifiche attività attinenti l'oggetto dell'appalto) e il C.C.N.L. di settore proposto della ricorrente (T.A.R. Sardegna, sez. I, n. 724 del 19/05/2009).

Parimenti rilevante appare la decisione del TAR Toscana, che, sotto altro angolo prospettico, cioè partendo dal principio di libera determinazione delle condizioni lavorative ad opera delle parti interessate, espresso dall'art. 2607 ss. del codice civile, ha affermato che "spetta all'autonomia negoziale delle parti definire l'ambito di applicazione dei contratti collettivi di lavoro che esse stipulano. La

previsione in sede di gara dell'applicazione obbligatoria di un determinato contratto collettivo quale condizione per la partecipazione alla stessa violerebbe il principio di libera contrattazione delle condizioni di lavoro previsto nel nostro ordinamento" (T.A.R. Toscana I, 11 luglio 2013 n. 1160).

Per tali ragioni ritiene il Collegio che l'applicazione di un contratto differente da quello indicato nel disciplinare, (tra l'altro in assenza di un'espressa previsione di esclusione), non potesse comportare la non ammissione dell'offerta.

Il motivo va quindi respinto.

3) Nella seconda censura viene in esame il profilo dell'equipollenza tra i due contratti. Secondo parte ricorrente solo il contratto Multiservizi ricomprende tutte le prestazioni del servizio oggetto di gara, a differenza di quello sorveglianza antiincendio che, per la sua monotematicità, non garantisce il servizio, sotto i seguenti profili:

- non equipollenza con riferimento alle tutele adeguate ed equivalenti per i lavoratori nel settore: non viene infatti previsto l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori nell'impresa subentrante, alle medesime condizioni economiche;

- non equipollenza delle mansioni oggetto dei profili professionali: il CCNL Sorveglianza antincendio non contempla le mansioni di cui all'art 3 commi da 5 a 13, del capitolato speciale d'appalto, cioè il servizio di guardiana, l'attività di manutenzione delle attrezzature e degli impianti della base di elisoccorso, lo spargimento di sostanza

antighiaccio in occasione delle nevicate e spalatura della neve in corrispondenza dell'impianto luci pista, la pulizia periodica delle piste e dei piazzali, il lavaggio delle autovetture di servizio, il controllo dei parcheggi, il rifornimento di carburante degli aereomobili, il montaggio delle pannellature garitta impianto schiumogeno e l'assistenza, se richiesta, durante gli interventi di manutenzione e riparazione dei dispositivi antincendio, anche al di fuori del normale orario di lavoro, senza alcun onere aggiuntivo;

- non equipollenza in ordine ai profili retributivi, oltre al fatto che è scaduto ed è in corso di rinnovo.

3.1 Secondo il Collegio la verifica sull'equipollenza tra contratti deve essere effettuata principalmente valutando i profili professionali previsti dai contratti, al fine di accertare se le prestazioni tipiche del contratto di lavoro che l'impresa intende applicare siano confacenti ai servizi richiesti nell'appalto.

Infatti l'indicazione di una tipologia di contratto e la relativa valutazione circa l'equipollenza di quello applicato è finalizzata a fare sì che la contrattazione collettiva che le imprese partecipanti applicano sia coerente con la natura delle prestazioni oggetto dei contratti posti a gara, a garanzia della corretta esecuzione degli stessi.

Ai fini dell'equipollenza risulta quindi irrilevante la circostanza che il diverso contratto applicato (in questo caso quello della sorveglianza antincendio) non preveda la clausola di assorbimento, dal momento che l'eventuale obbligo di assunzione, discendente dal contratto

collettivo ma non riportato dalla lex specialis, non comporta l'obbligo tout court di assunzione per l'aggiudicataria.

Va anche rilevato come l'art 4 del CCNL Multiservizi prevede due possibili ipotesi:

"a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;

b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione provinciale del lavoro, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la RSA e le OOSS stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità".

Come affermato dalla giurisprudenza, (TAR Lazio III n. 2848/2011 e n. 9570/2011) "Il mantenimento dei livelli occupazionali in atto, con l'assunzione di tutti i dipendenti in servizio presuppone dunque, come suo primo e fondamentale presupposto, che l'impresa subentrante impieghi nel servizio un organico pari o superiore a quello dell'impresa uscente. La giurisprudenza ha del resto chiarito (cfr. CdS, V, n. 3850/2009) che "la c.d. clausola sociale va interpretata nel senso che l'appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante".

Va inoltre ricordato che anche nell'ipotesi in cui vi fosse stato l'obbligo di riassunzione, tuttavia "la clausola sociale va interpretata nel senso che l'appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali" (Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 3850 del 2009).

Questo ad ulteriore supporto della circostanza che la clausola

contrattuale di riassorbimento non può essere un elemento su cui valutare l'equipollenza, stante le variabili a cui la sua applicazione è sottoposta.

3.2 Esaminando invece il profilo dell'equipollenza delle prestazioni, si deve premettere che il servizio oggetto dell'appalto implica una attività sostanzialmente di controllo di un'area su cui atterra l'eliambulanza. Senza voler sminuire la funzione e l'importanza dell'attività, si deve osservare che questa si concretizza in lavori di controllo e di pulizia del piazzale e del parcheggio: l'art 3 del capitolato nel descrivere l'attività che il personale dovrà svolgere, prevede le prime 4 funzioni relative ad attività antincendio, mentre le altre complementari e strumentali.

Secondo parte ricorrente il CCNL Sorveglianza antincendio non contemplerebbe proprio dette mansioni complementari, di cui all'art 3 punti da 5 a 13 del capitolato speciale d'appalto, attività che invece, proprio per la natura accessoria e non particolarmente tecnica, sono previste solo dal CCNL Multiservizi e non da quello antincendio.

Ad avviso del Collegio le attività complementari non presentano una tale specificità che le differenzi sostanzialmente (sotto il profilo delle modalità di esecuzione, delle connesse esigenze di sicurezza, ecc.) dalle consimili attività eseguite nell'ambito di un servizio di sorveglianza antincendio: dette attività sono quindi contemplate anche nel CCNL applicato dall'aggiudicataria, in cui si prevede tra le prestazioni del servizio antincendio, anche "servizi integrati a

condizione che tra i servizi offerti vi sia anche la vigilanza antincendio”.

3.3 Quanto alla non equipollenza in ordine ai profili retributivi, oltre all'irrelevanza di tale profilo, si deve ritenere che dal quadro riportato nel ricorso non possa evincersi una differenza eclatante, nei trattamenti retributivi.

Si deve ricordare che secondo l'orientamento ormai costante della Cassazione (a partire dalla decisione delle Sezioni Unite 26 marzo 1997, n. 2665), nell'ordinamento attuale, venuto meno il contenuto normativo dell'art. 2070 del codice civile, vige il principio per il quale, se il datore di lavoro non aderisce all'organizzazione sindacale imprenditoriale firmataria dell'accordo collettivo della cui applicazione si tratti, non vi è un obbligo giuridico per l'imprenditore di applicare il CCNL corrispondente alla effettiva attività economica esercitata.

Il che comporta che, una volta ammessa l'applicazione di un contratto differente, non si può pretendere che vi sia il medesimo trattamento economico, ma la stazione appaltante può solo richiedere che il trattamento economico previsto nel C.C.N.L. proposto sia conforme al precetto dell'art. 36 Costituzione (tenuto conto anche di quanto previsto attualmente, in tema di verifica delle offerte anormalmente basse, dall'art. 87, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, secondo cui "Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge

o da fonti autorizzate dalla legge", con la conseguenza che l'offerta economica deve essere, in questi casi, automaticamente esclusa dalla gara).

4) Il terzo motivo attiene alla congruità dell'offerta rispetto alle spese del personale.

Sostiene parte ricorrente l'inammissibilità dell'offerta per il suo mancato rispetto delle previsioni del CCNL, in quanto, anche facendo riferimento al CCNL Sorveglianza antiincendio, non sarebbero rispettati i costi medi orari.

Secondo la ricostruzione della ricorrente nella composizione dell'offerta Elisicilia ha indicato un costo orario di € 11,38 per il personale di livello G e di € 12,06 per il personale di livello F, mentre la tabella ministeriale prevede somme maggiori (rispettivamente € 14,39 e 16,12).

Nel dettaglio della Tabella di riepilogo del personale, afferma di aver considerato personale di nuova assunzione, utilizzando un inquadramento con il livello G, mentre all'interno dell'offerta tecnica "esperienza del personale" riporta una tabella riepilogativa in cui i lavoratori sono inseriti al livello F.

Dall'inquadramento del personale nel livello F il prezzo offerto subirebbe un aumento di € 3.090,60.

Non verrebbe previsto l'utilizzo di personale con qualifica corrispondente al livello E, con funzione di capo squadra; da ultimo (punto 3.4), nelle giustificazioni dei prezzi viene richiamato l'art 18

del CCNL Sorveglianza, relativo alla possibilità di operare in lavoro effemeridiale, con possibilità di un riposo minimo, in deroga all'art 7, della durata della notte meno un'ora: anche rispetto a questo profilo organizzativo parte ricorrente contesta il fatto che non si tratta di orario effemeridiale, per cui non può esservi deroga in materia di riposo minimo.

La censura, seppur ampiamente articolata, non può trovare accoglimento.

Va premesso che la censura proposta dalla ricorrente non contesta il risultato della fase della verifica dell'anomalia dell'offerta, (fase che nella gara in esame non è presente), ma l'offerta in sé, che presenterebbe profili di contraddittorietà e discrasie.

Al di là dell'ammissibilità del motivo, che secondo la difesa della controinteressata comporta una indebita sostituzione dell'operato della stazione appaltante, il Collegio ritiene che l'offerta della Elisicilia sia, globalmente considerata, attendibile e non si riscontrino quelle palesi e manifeste contraddizioni nella voce del costo del personale ravvisate invece dalla ricorrente.

Come ha rappresentato la controinteressata il costo del personale è stato calcolato utilizzando 3 operatori con livello G per il primo anno, (nel rispetto del contratto che prevede appunto la possibilità di applicare questo inquadramento solo per un anno) e 3 operatori nel Livello F per l'anno successivo.

Le funzioni di caposquadra vengono svolte dall'operatore con

maggior esperienza, trattandosi di mansioni equivalenti, per cui non è stato ritenuto necessario un inquadramento superiore: si tratta di una modalità organizzativa che non può essere censurata in questa sede, ma eventualmente solo contestata, laddove nella fase esecutiva si rivelasse inadeguata per il servizio.

Da ultimo è condivisibile anche la difesa circa la possibilità di applicare l'art 18 del CCNL Sorveglianza antincendio, in quanto il lavoro effemeridiano (definito come orario di lavoro di durata variabile nel corso dell'anno in funzione del variare dell'ora del sorgere e del tramontare del sole), è confacente proprio a quanto richiesto all'art 3 del capitolato in cui si richiede che il servizio venga garantito anche durante il periodo estivo, in cui gli orari di apertura delle basi regionali sono stati differenziati, pur non eccedendo l'orario di 12 ore continuative delle singole basi.

Si tratta quindi di un orario che varia nel corso dell'anno, in relazione al periodo di apertura delle basi regionali, a sua volta condizionato dalle ore di luce.

5) L'ultima censura, introdotta nei motivi aggiunti, verte sulla questione della possibilità di applicare uno sgravio al costo del personale ex L. 407/90: nella tabella "riepilogo del personale" riportata nella relazione tecnica, il personale viene inquadrato con contratto a tempo determinato; dall'analisi dei costi emerge che la società gode dell'agevolazione ex L. 407/90, prevista però per il personale assunto a tempo indeterminato.

Anche questo motivo non è fondato.

L'art 8 comma 9 della L. 407/1990 prevede una riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi, a favore dei datori di lavoro in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi.

L'impresa nell'ambito delle giustificazioni ha chiarito che detta riduzione può trovare applicazione anche per i lavoratori assunti a tempo determinato, secondo l'interpretazione data dalla circolare dell'INPS n. 137 del 12.12.2012.

6) Per le ragioni sopra rappresentate il ricorso deve essere respinto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente a liquidare le spese di giudizio alla società Elisicilia s.r.l., quantificate in € 3000,00 (tremila), oltre oneri legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Silvana Bini, Consigliere, Estensore

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)